

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

IV FASE:

- il notificatore presenta la garanzia finanziaria all'autorità di spedizione, se la stessa o la prova della sua esistenza non è stata allegata in precedenza alla notifica e
- riceve dall'autorità di spedizione il documento di movimento che deve essere compilato e firmato, nelle apposite voci, da tutte le imprese interessate alla spedizione;
- ciascuna di esse deve trattenere copia di detto documento.
- il notificatore informa preventivamente le autorità interessate ed il destinatario circa la data effettiva di inizio della spedizione, inviando copia firmata del documento di movimento compilato almeno 3 giorni lavorativi dall'inizio della stessa.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

IV FASE:

Effettuazione della spedizione

Ogni trasporto deve essere accompagnato:

- dal documento di movimento e
- da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

V FASE:

Ricevimento dei rifiuti

L'impianto che riceve i rifiuti

- conserva il documento di movimento ed
- invia al notificatore ed alle autorità interessate, entro 3 giorni dal ricevimento, la conferma scritta dell'avvenuta consegna dei rifiuti.

La conferma consiste nel timbro e firma sul documento di movimento o è allegata allo stesso.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

V FASE:

Certificato di avvenuto smaltimento/recupero

Quanto prima e comunque entro 30 giorni dal completamento del recupero o smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile, o un termine più breve fissato dalle autorità interessate dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione sui rifiuti certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio.

Il certificato è contenuto nel documento di movimento o è allegato allo stesso.

Una copia firmata è inviata al notificatore e alle autorità competenti interessate.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

Paesi di recente adesione all'Unione europea

Dal 1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2006
Repubblica ceca Estonia Cipro Lettonia Lituania Ungheria Malta Polonia Slovenia Slovacchia	Romania Bulgaria

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a recupero

Paesi di recente adesione all'Unione europea

Paese	Periodo transitorio	Spedizioni di rifiuti destinati al recupero	Procedura
Lettonia	fino al 31 dicembre 2010	lista verde, ambra e non	notifica e autorizzazione preventive scritte
Polonia	fino al 31 dicembre 2012	lista verde	notifica e autorizzazione preventive scritte
Slovacchia	fino al 31 dicembre 2011	lista verde e ambra e non	notifica e autorizzazione preventive scritte
Bulgaria	fino al 31 dicembre 2014	lista verde	notifica e autorizzazione preventive scritte
Romania	fino al 31 dicembre 2015	lista verde	notifica e autorizzazione preventive scritte

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a recupero

Paesi di recente adesione all'Unione europea (art. 63, prf. 6)

Per le spedizioni dei rifiuti della lista verde sottoposte a notifica ed autorizzazione preventiva scritta è escluso l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria.

Inoltre non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento:

- art. 11 (obiezioni alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento);
- articoli 22 e 23 (ripresa dei rifiuti per spedizione non conforme e relative spese);
- articoli 24 e 25, (ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale e relative spese),
- articolo 31 (spedizioni di rifiuti destinati a smaltimento all'interno della Comunità con transito attraverso Paesi terzi).

Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi

Sono vietate:

- le esportazioni dalla Comunità dei rifiuti destinati allo smaltimento, eccettuate le esportazioni dirette ai paesi EFTA, che sono parti della convenzione di Basilea (articolo 34, commi 1 e 2);
- le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi o territori d'oltremare (articolo 40, comma 1);
- le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico (articolo 39);

Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi

Sono vietate, ai sensi dell'articolo 36, le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi non OCSE:

- a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
- b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
- c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
- d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi

- e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
- f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;
- g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

Il divieto si applica anche alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare (articolo 40, comma 2).

Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi

Nell'ambito delle spedizioni ammesse, le procedure per l'esportazione si articolano a seconda che i rifiuti siano destinati a:

- smaltimento in Paesi EFTA parti della Convenzione di Basilea;
- recupero:
 - in Paesi ai quali NON si applica la decisione dell'OCSE;
 - in Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.

Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi

Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea

170 Paesi sono parti della Convenzione

Afghanistan, Haiti e gli Stati Uniti d'America hanno sottoscritto ma non ancora ratificato la Convenzione

Paesi aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda
Liechtenstein
Norvegia
Svizzera

Esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso paesi terzi

Paesi cui si applica la decisione dell'OCSE

Stati membri UE

Italia, Austria, Germania,
Francia, Spagna, Portogallo,
Regno Unito, Olanda,
Belgio, Danimarca,
Lussemburgo, Repubblica
ceca, Danimarca, Finlandia,
Grecia, Cipro, Ungheria,
Irlanda, Lussemburgo,
Polonia, Slovacchia, Svezia,
Bulgaria, Romania, Lituania,
Lettonia, Estonia.



Australia
Canada
Islanda
Giappone
Messico
Nuova Zelanda
Norvegia
Repubblica di Corea
Svizzera
Turchia
Stati Uniti d'America

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

In ogni caso è vietata l'esportazione di rifiuti a scopo di smaltimento se:

- a) il Paese EFTA di destinazione vieta l'importazione dei rifiuti oggetto della spedizione;
- b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che nel Paese EFTA di destinazione i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

La procedura di notifica è dettata dall'articolo 35 del regolamento e risulta analoga alla procedura prevista per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità con alcuni precisi adattamenti.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

Specificità:

1. il contratto per lo smaltimento dei rifiuti deve prevedere che:
 - se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, il destinatario deve far fronte alle spese
 - per la reintroduzione dei rifiuti nella zona di spedizione,
 - per il recupero o smaltimento dei rifiuti in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
 - entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità interessate copie firmate del documento di movimento compilato (conferma di ricevimento e non certificato di avvenuto smaltimento);

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

Specificità:

1. il contratto per lo smaltimento dei rifiuti deve prevedere che:
 - prima possibile, comunque entro 30 giorni dallo smaltimento e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto invia il certificato di avvenuto smaltimento al notificatore e alle autorità competenti interessate (copia firmata del documento di movimento contenente detto certificato);

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

Specificità:

2. l'autorità di transito nella Comunità deve rilasciare al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;

3. l'autorità di transito esterna alla Comunità, entro 60 giorni dalla trasmissione della propria conferma di ricevimento della notifica, può:

- chiedere informazioni aggiuntive sulla spedizione;
- autorizzare in modo tacito o per iscritto anche con condizioni la spedizione, se il paese interessato non chiede l'autorizzazione scritta;

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

Specificità:

4. l'autorità di spedizione nella Comunità può autorizzare la spedizione notificata soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità di destinazione e, se previsto, dell'autorità di transito esterna alla Comunità.

L'autorizzazione non può essere rilasciata prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità di transito esterna alla Comunità.

L'autorità di spedizione può prendere la decisione prima di 61 giorni se dispone delle autorizzazioni scritte delle altre autorità competenti.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

Specificità:

5. le autorità di spedizione e di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della decisione di autorizzare la spedizione;

6. il vettore consegna una copia del documento di movimento all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

7. quando i rifiuti lasciano la Comunità, l'ufficio doganale di uscita invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di spedizione nella Comunità;

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA

Specificità:

8. se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale informa tempestivamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale, la quale:

- informa immediatamente l'autorità di spedizione nella Comunità;
- ferma i rifiuti fino alla decisione in merito dell'autorità di spedizione;

9. se entro 42 giorni dall'uscita dei rifiuti dalla Comunità l'autorità di spedizione non ha ricevuto l'avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa tempestivamente l'autorità di destinazione.